

III

DISEGNO DI LEGGE N° 34

COMMISSIONE REGIONALE DI LEGISLAZIONE  
REGIONE ABRUZZO  
266/A

"INQUADRAMENTO DEGLI INFERMIERI GENERICI E PSICHIATRICI DELLE  
UNITA' SANITARIE LOCALI RIQUALIFICANDI EX LEGE 3/6/80 N° 243  
E MEDIANTE CORSI ORDINARI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 2/11/1982.

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

INQUADRAMENTO DEGLI INFERMIERI GENERICI E PSICHIATRICI  
UNITA' SANITARIE LOCALI, RIQUALIFICANDI EX LEGE 3 GIUGNO  
NUMERO 243 E MEDIANTE CORSI ORDINARI.

## RELAZIONE ED ARTICOLATO

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

La qualificazione del personale sanitario non medico si pone come una delle condizioni essenziali per l'attuazione degli obiettivi di cui alla legge 23.12.1978, n°833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

Tale problema necessita innanzitutto di un intervento da parte dello Stato che affronti globalmente le questioni relative al riordino degli attuali profili professionali, nonché quelle di adeguare sedi di formazione e programmi di insegnamento alla organizzazione prevista dalla Riforma Sanitaria.

Necessita inoltre ricordare che il nuovo sistema sanitario è caratterizzato non tanto da strutture e personale nuovo, quanto da quello che proviene da Enti e Organismi già esistenti e che, pertanto, si pone l'urgenza di una sua riqualificazione per adeguarlo e farlo divenire protagonista di una nuova politica dei servizi.

In questa direzione, con il provvedimento n°151 del 15.7.1981, la Regione Puglia ha realizzato una concreta occasione di intervento sulle strutture scolastiche operanti nei presidi ospedalieri delle UU.SS.LL. per la riconversione degli Infermieri Generici e Psichiatrici in Infermieri Professionali, in aderenza alla normativa statale di cui alla legge 3.6.1980, 243 in materia di straordinaria riqualificazione professionale.

Parallelamente al processo di riqualificazione ormai avviato

. / .

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

in tutto il territorio regionale, il presente disegno di Legge si propone di andare immediatamente alla applicazione di un principio normativo conseguente è cioè quello di garantire l'inquadramento nei posti di infermiere professionale di tutti gli infermieri generici e psichiatrici dipendenti delle UU.SS.LL., riqualificandi ai sensi della legge 3/6/80 n. 243.

Va inoltre precisato che la trasformazione dei relativi posti previsti in organico di infermiere generico e di infermiere psichiatrico in quelli di infermiere professionale è per altro previsto dall'art. 2 della citata legge 243/80, rendendosi necessaria l'estensione di tale beneficio anche nei confronti di quegli operatori, infermieri generici e psichiatrici, che, già dipendenti di ruolo in una delle suddette qualifiche abbiano conseguito o conseguano il diploma di infermiere professionale frequentando i normali corsi delle scuole professionali per infermieri.

# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO UNICO

Il personale di ruolo delle unità sanitarie locali con qualifica di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che acquisisca il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n.243, nonché della frequenza dei corsi ex D.P.R.13.10.1975, n.867 é inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma le unità sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari e al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

Alla trasformazione e all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consi-  
gliare permanente il \_\_\_\_\_